

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA SEMPLIFICAZIONE

III. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO E CHIUSURA DELLE PRATICHE

UNIONCAMERE VENEZIA ROVIGO – 18 ottobre 2018

avv. Gianna Di Danieli

NATURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- La Conferenza dei servizi è un **modulo organizzatorio** di semplificazione perché accelera i tempi e consente un esame congiunto degli interessi pubblici in gioco senza modificazione o sottrazione di competenze alcuna (Corte Cost. n. 179/2012)
- La Conferenza dei servizi è un vero e proprio **procedimento amministrativo**, produttivo di atti e provvedimenti formali e motivati (**≠ SCIA**);
- Essa impegna **TUTTE** le amministrazioni coinvolte, sia che siano formalmente intervenute, istruite e preparate, sia che siano intervenute in modo superficiale, sia che non siano intervenute o siano rimaste inerti;
- L'esito della Conferenza dei servizi è un provvedimento amministrativo (Conferenza dei servizi decisoria), ovvero un mero atto con natura di parere (Conferenza dei servizi istruttoria e preliminare).

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

CONFERENZA DI SERVIZI = PRINCIPALE ISTITUTO DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE (art. 2 L. 124/2015)

- d. lgs. 127/2016 ha riordinato la disciplina in materia di conferenza di servizi secondo le seguenti direttrici:
 - semplificazione: differenziare le modalità di esame contestuale degli interessi pubblici a seconda della complessità (introduzione della conferenza asincrona)
 - accelerazione: riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti ed utilizzazione degli strumenti telematici
 - accentramento: figura del rappresentante unico e rafforzamento dei poteri dell'amministrazione procedente con depotenziamento della tutela dei cd. interessi sensibili

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

TITOLO I° DELLA L. 241/1990 «Disciplina generale della conferenza di servizi»

- | ART. | TITOLO |
|--------------------|---|
| • 14 | <i>“Conferenze di servizi”</i> |
| • 14-bis | <i>“Conferenza semplificata”</i> |
| • 14-ter | <i>“Conferenza simultanea”</i> |
| • 14-quater | <i>“Decisione della conferenza di servizi”</i> |
| • 14-quinquies | <i>“Rimedi per le amministrazioni dissenzienti”</i> |

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

- **Tipologie:**
- Conferenza dei servizi preliminare, Conferenza dei servizi istruttoria, Conferenza dei servizi decisoria (+ Conferenza di servizi in materia di VIA)
- **Modalità:**
- Conferenza dei servizi **asincrona semplificata** (art. 14-bis) ; Conferenza dei servizi **simultanea/sincrona** (art. 14-ter): due distinti, ma non per questo separati, moduli organizzativi
- La modalità incide sulla tipologia: una conferenza dei servizi «asincrona» non è una riunione contestuale di più soggetti/enti/uffici, ma è una procedura – più o meno telematica - per acquisire i pareri o le presunzioni (silenzio assenso) con cui arrivare al provvedimento finale.

LA C.S. PRELIMINARE

- Ove la P.A. procedente rilevi che lo studio di fattibilità e le ragioni del privato siano meritevoli di approfondimento, indice («può indire») la Conferenza dei servizi preliminare entro i 5 giorni lavorativi dalla sua richiesta.
- Una volta avviata la Conferenza dei servizi preliminare segue la procedura (modalità) della Conferenza dei servizi decisoria **semplificata asincrona** con abbreviazioni dei termini fino alla metà dei 45 giorni previsti.
- Quando tutte le P.A. coinvolte hanno dato il loro **parere** entro i termini di legge (o si presumono consenzienti), **entro 5 gg la P.A. procedente le comunica all'interessato.**
- la conferenza di servizi preliminare si conclude con la trasmissione al richiedente da parte del responsabile del procedimento delle determinazioni assunte dalle amministrazioni coinvolte.

LA C.S. ISTRUTTORIA

- E' **facoltativa**: può (non deve) essere indetta dalla P.A. procedente, di sua iniziativa, ovvero su richiesta di altra P.A. coinvolta, oppure del privato. La decisione di indire la c.s. istruttoria rientra nel potere discrezionale della p.a. (TAR Lombardia Milano, Sez. III, n. 5123/2012).
- La conferenza **si ferma all'istruttoria**, impregiudicato il potere della P.A. procedente di determinarsi, ma con l'avvertenza che il responsabile non può discostarsi dalle risultanze istruttorie (art. 3, comma I, art. 6, comma I, lett. e I. 241/90).

LA C.S. DECISORIA

- La c.s. decisoria può svolgersi in forma ordinaria o in forma semplificata.
- La forma semplificata è la regola generale: si chiama «asincrona» perché non è simultanea, non è contestuale, cioè non è una riunione fisica dei delegati delle P.A., ma nemmeno una riunione telematica, perché ciascuna p.a. «partecipa» in momenti diversi salvo il dovere di rispettare gli eventuali termini intermedi e, comunque, il termine finale.
- La conferenza di servizi decisoria si conclude con una **determinazione conclusiva**, cioè con una **decisione**, cioè con un **provvedimento**.

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' ASINCRONA

La procedura semplificata **asincrona** prevede i seguenti passaggi fondamentali:

- Indizione **entro 5 gg** lavorativi dall'avvio della procedura d'ufficio o dalla domanda di parte, con comunicazione che contiene:
- l'elenco degli invitati, pubblici o privati gestori di SSPLL
- l'Indicazione dell'oggetto del decidere, dell'eventuale domanda di parte, della documentazione su cui esprimere la valutazione (anche accesso *cloud* o altro);
- il **termine perentorio** ($=/ < 15$ gg) entro cui i partecipanti possono chiedere – **per una sola volta** e con sospensione (max 30 gg.) del termine finale - **integrazione documentale** con le stesse forme e limiti dell'art. 2, comma VII, l. n. 241/'90;

[non possono essere richiesti all'interessato informazioni o documenti in possesso della stessa o di altra p.a. : vanno acquisiti d'ufficio]

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' ASINCRONA

- la data di svolgimento dell'eventuale conferenza simultanea
- Il **termine perentorio** (\neq < **45 gg**) entro cui le amministrazioni coinvolte debbono esprimersi (o **90 gg. nel caso di interessi sensibili**);
- Il predetto termine va calcolato, comunque, in modo da rispettare il termine finale e viene proporzionalmente ridotto ove il termine di conclusione del procedimento sia inferiore a 60 gg.

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' ASINCRONA

- Le P.A. coinvolte (su invito di quella procedente) devono esprimersi entro il termine perentorio di 45 o 90 giorni indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza
- Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di un provvedimento espresso (ad esempio VIA, AIA, etc.), **la mancata comunicazione** della determinazione entro il termine indicato, **equivale ad assenso senza condizioni**
- Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' ASINCRONA

- Le P.A. coinvolte (su invito di quella procedente) **NON possono dichiararsi incompetenti** e affermare di non aver nulla da dire: non sta ai destinatari dell'invito sindacarne l'opportunità, perché **è la P.A. procedente che è l'unica responsabile della regolarità procedimentale** e l'unica in grado di valutare la necessità o la mera opportunità dell'intervento di altro soggetto.
- Le P.A. coinvolte debbono rendere la loro determinazione, allo stato degli atti, **motivando congruamente** le ragioni dell'assenso, ovvero del dissenso proponendo modifiche per trasformarlo in un assenso.
- L'unico **dissenso ammesso è quello c.d. «costruttivo»**: perché «no» e a quali condizioni (eventualmente) «si».

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' ASINCRONA

- Quando si indica un ostacolo giuridico (vincolo) ad un parere positivo occorre specificare:
 - Se si tratta di vincolo normativo di rango primario (legge/decreto legge/decreto legislativo delegato);
 - Se si tratta di vincolo amministrativo generale (regolamento)
 - Se si tratta di vincolo discrezionale inteso al buon andamento della P.A. (prassi dell'ufficio)

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' ASINCRONA

- Rendere il **parere fuori termine** oppure
- Rendere un **parere non univoco, non motivato** (perché «no» a quali condizioni «si») o su quali vincoli fondato (vincoli di legge, di regolamento, di ufficio)

=

assenso senza condizioni (implicito)

=

responsabilità per aver detto semplicemente «si»

- Si intendono infatti positivi, senza condizioni, i pareri irregolarmente pervenuti o non pervenuti nei termini con assunzione di responsabilità dei singoli funzionari preposti al relativo procedimento (art. 14 bis, comma IV, l. 241/90)

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' ASINCRONA: CONCLUSIONE

Scaduto il termine per la consegna dei pareri/atti da parte delle P.A. coinvolte, la P.A. procedente entro 5 gg lavorativi, conclude la conferenza, adottando la determinazione motivata di conclusione della conferenza

Due sono i modi in cui la conferenza può concludersi:

- Conclusione positiva

a. sono stati acquisiti solo atti di **assenso** non condizionati (anche impliciti)

b. sono stati acquisiti **atti di assenso o dissenso con condizioni e prescrizioni superabili**, cioè che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione (art. 14 bis, comma V l. 241/1990)

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' ASINCRONA: CONCLUSIONE

- Conclusione negativa:
- sono stati acquisiti atti di dissenso (**voti negativi**) che la p.a. procedente **non** ritiene **superabili** (nemmeno con la modifica del progetto)

=

rigetto della domanda

- Il parere negativo viene comunicato all'interessato (se su istanza del privato) senza indugio (non c'è termine esplicito).
- Esso vale come preavviso di rigetto (= art. 10 bis l. 241/'90).

LA C.S. DECISORIA: DINIEGO

- Avverso la comunicazione di diniego, il privato può presentare **osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis** da far pervenire alla P.A. procedente entro 10 gg.;
- Entro 5 gg. dall'arrivo di queste ulteriori osservazioni la P.A. procedente deve avviare una **nuova conferenza dei servizi asincrona**, comunicando alle altre P.A. partecipanti il contenuto delle osservazioni e richiedendo un nuovo parere;
- Se l'esito è nuovamente negativo (**conferma del dissenso**), nella determinazione conclusiva occorre dar conto delle ragioni del rigetto delle argomentazioni/osservazioni/proposte di modifica del privato, come si fa con le note ex art. 10 bis
- In caso di esito nuovamente negativo: **passaggio alla c.s. in modalità sincrona**

LA C.S. DECISORIA CON MODALITA' SINCRONA

- La **conferenza simultanea o sincrona** (con la riunione) si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (art.14 –bis commi 6 e 7) e cioè:
 - quando nella conferenza asincrona sono stati acquisiti atti di **dissenso non superabili** (che richiedono modifiche sostanziali)
 - in relazione alla particolare complessità della determinazione da **assumere**
 - su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato **interessato avanzata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla indizione**
 - in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale (art. 14, comma 4)

LA C.S. DECISORIA CON MODALITÀ SINCRONA

- La prima riunione si svolge **entro 45 gg** dalla convocazione avvenuta:
 - Entro 5 gg dall'avvio di procedura ritenuta particolarmente complessa dalla P.A. pr.;
 - Entro 5 gg dall'avvio su istanza di parte e con esplicita domanda del privato istante;
 - Entro 5 gg dalla mancata risposta congruente alle richieste di pareri in via asincrona;
 - Entro 5 gg dalle osservazioni ex art. 10 bis alla comunicazione del diniego al privato in sede di C.S. asincrona.
- Non sono PIU' ammessi rinvii: il congruo termine di preavviso permette di organizzarsi e chi ritiene più importante andare da altra parte vuol dire che ritiene assentibile la domanda in oggetto. È **ammessa la videoconferenza**.

LA C.S. DECISORIA CON MODALITÀ SINCRONA: CONCLUSIONE

- I lavori si concludono entro 45 gg dalla prima riunione (90 se sono in gioco interessi sensibili): tendenzialmente dovrebbe esserci solo una riunione e si può partecipare in forma telematica (videoconferenza).
- Solo se sono coinvolte P.A. con interessi di rilevanza ambientale e paesaggistico culturale si raddoppia il termine: 90 gg.
- Resta comunque fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione specifico del singolo procedimento: si riducono proporzionalmente i termini intermedi.

LA C.S. DECISORIA VIA: CONCLUSIONE

- Nel caso di c.s. **in materia di VIA**, tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi
- La c.s. ha carattere decisorio e si svolge in modalità simultanea; è indetta dall'autorità a competente in materia di VIA entro 10 giorni dall'esito della verifica documentale;
- I lavori si concludono entro 150 gg dalla prima riunione ossia nel termine di conclusione del complesso procedimento di VIA, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (art. 26 del Codice dell'ambiente).

LA C.S. DECISORIA CON MODALITÀ SINCRONA: CONCLUSIONE

- In ogni caso, all'esito dell'ultima riunione della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**
- **sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti
- si prescinde dal parere espresso durante la fase asincrona, ove svolta.

LA C.S. DECISORIA CON MODALITÀ SINCRONA: CONCLUSIONE

- Quali sono i pareri «prevalenti»: pesano le amministrazioni tutorie del vincolo ambientale, paesaggistico – culturale.
- Spetta al responsabile del procedimento, nell'esercizio di un potere discrezionale bilanciando le diverse esigenze emerse, stabilire in che termini si delinei la **prevalenza (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374)**
- Sono considerati **assenzienti**, sotto la propria responsabilità:
 - Gli **assenti**;
 - Gli «**immotivati**» (mancanza del «perché no e a quali condizioni si»);
 - Gli **impreparati**;
 - Gli **elusivi** che argomentano fuori tema.

LA C.S. DECISORIA: DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

- La **determinazione motivata di conclusione della Conferenza**
 - è adottata dall'amministrazione procedente nel rispetto degli esiti della conferenza stessa;
 - è l'atto conclusivo del procedimento;
 - costituisce a tutti gli effetti il **provvedimento finale**;
 - **sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso** comunque denominati di competenza delle varie p.a. chiamate ad esprimersi in conferenza dei servizi (art. 14 - *quater*, comma 1)
 - ove disposizioni vigenti prevedono che il pagamento di oneri, diritti etc. avvenga contestualmente al rilascio degli atti di assenso, il rilascio della determinazione che li sostituisce avviene contestualmente al pagamento degli stessi.

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA: EFFICACIA E RIMEDI

- In caso di approvazione unanime o in caso di approvazione a maggioranza dei voti prevalenti, la determinazione è **immediatamente efficace**;
- In caso di approvazione a maggioranza qualificata, cioè dei voti prevalenti, ma con formale dissenso di un voto qualificato (ambiente – storico – culturale), **l'efficacia è sospesa** fino al decorso del termine di opposizione (10 giorni) delle predette autorità tutorie di quei vincoli (**dissensi qualificati** ex art. 14 *quinquies* l. 241/1990);
- In ogni caso, gli effetti delle deliberazioni delle singole P.A. partecipanti decorrono a partire dalla comunicazione della deliberazioni conclusiva adottata dalla P.A. procedente (**atto recettizio**)
- l'efficacia della determinazione conclusiva può essere subordinata al pagamento degli **oneri** previsti dalle disposizioni vigenti (così linee guida dell'Anci)

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA: EFFICACIA E RIMEDI

- **Entro 10 giorni** dalla determinazione conclusiva le p.a. preposte ad un vincolo prevalente (ambiente – paesaggistico – culturale), a condizione che abbiano utilmente partecipato ed espresso in modo rituale il proprio dissenso, possono proporre **opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri** (art. 14 *quinquies*).
- Per le Amministrazioni statali l'opposizione è presentata dal Ministro competente
- Uguale opposizione possono fare le Regioni e le Province di TN e BZ per le Conferenze dei servizi che hanno deciso su materie di propria competenza, ove abbiano utilmente espresso il proprio dissenso.
- L'opposizione tempestiva **sospende** l'efficacia della determinazione della Conferenza dei servizi;
- Gli effetti della Conferenza dei servizi erano comunque differiti fino alla scadenza dei 10 giorni, proprio per consentire alle P.A. qualificate e dissenzienti di proporre opposizione;

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA: EFFICACIA E RIMEDI

- Ricevuta l'opposizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca una **riunione entro i 15 gg successivi**, con tutte le P.A. partecipanti, ciascuna con l'onere di proporre soluzioni costruttive al fine di raggiungere un accordo.
- **Ove siano coinvolte Regioni** e le Province autonome, la Presidenza può convocare anche una **seconda riunione** nel caso la prima non dia buon esito entro i successivi 15 giorni (principio di leale collaborazione – Corte Costituzionale).
- Qualora si trovi una **soluzione**, nei **15 gg successivi** si adotta una nuova determinazione della Conferenza dei servizi
- Qualora **non si trovi, una soluzione il C.d.M.**, cui può partecipare un rappresentante della Regione dissenziente, **decide definitivamente** in un senso o nell'altro: è la fine dell'amministrazione e la scelta diviene politica.

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA: EFFICACIA E RIMEDI

- per l'eventuale **superamento del dissenso qualificato** è sempre necessario seguire le specifiche norme procedurali stabilite dall'art. 14-quater della L. 241/1990;
- L'autorità procedente non può superare il dissenso qualificato, se non attivando il meccanismo della rimessione della questione al Consiglio dei Ministri;
- L'autorizzazione unica emanata dalla Regione nonostante il diniego qualificato (parere MIBACT diniego non costruttivo) è pertanto nulla per difetto assoluto di attribuzione: nel caso di superamento del dissenso al di fuori dei meccanismi previsti l'amministrazione emanante viene ad esercitare (per la parte di competenza dell'amministrazione dissenziente) una potestà che la legge non le ha mai attribuito (e che, anzi, è conferita al Consiglio dei Ministri (**Consiglio di Stato, 3.1.2018, n. 28**))

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA: EFFICACIA E RIMEDI

- **Tutte le amministrazioni che sono state coinvolte** e che abbiano «utilmente» partecipato al contenuto della determinazione finale (\neq assenti, silenti, impreparati) **possono chiedere alla P.A. procedente che adotti atti di autotutela** ove emergano vizi dell'atto o motivi di opportunità che ne consiglino la rimozione previa indizione di nuova conferenza dei servizi (art. 14 quater comma 2):
 - annullamento d'ufficio (art. 21- nonies)
 - revoca (art. 21- quinquies).
 - Le p.a. che non abbiano partecipato alla conferenza **non** possono sollecitare la revoca della determinazione conclusiva in via di autotutela.

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA: EFFICACIA E RIMEDI

- **annullamento d'ufficio (art. 21- *nonies*)**
- un provvedimento illegittimo può essere annullato:
 - sussistendone le ragioni di interesse pubblico
 - entro un termine ragionevole
 - comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione
- Il provvedimento ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA: EFFICACIA E RIMEDI

- **annullamento d'ufficio (art. 21- *nonies*)**
- Presuppone, per il suo esercizio, oltre all'illegittimità dell'atto, che sussistano valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico e deve intervenire entro un termine ragionevole, previa congrua valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da rimuovere.
- L'autotutela non può essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, ma deve essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello del privato che ha riposto affidamento nella conservazione dell'atto (**Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3154/2017** di conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez II quater, n. 2886/2016).

LA C.S. DECISORIA: EFFICACIA E RIMEDI

- **revoca (art. 21- *quinquies*)**
- Il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da altro previsto dalla legge:
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
- nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
- nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
- La revoca **impedisce** al provvedimento revocato di produrre **ulteriori effetti**.
- Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro **indennizzo**.

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA - IL SUAP

- il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto:
 - l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi: agricole, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, banche, intermediari finanziari, telecomunicazioni (escluse impianti e infrastrutture energetiche, impianti nucleari, rifiuti radioattivi, idrocarburi, impianti strategici);
 - le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
 - l'esercizio di attività previste dal d.lgs. n. 59/2010 (2006/123/UE - direttiva Bolkestein).
- il SUAP è riferimento per tutti i procedimenti: anche quelli per cui il Comune non abbia competenza nel ricevere e istruire SCIA o comunicazioni, o non debba adottare provvedimenti o rilasciare pareri di propria competenza

IL SUAP

- Corte Costituzionale n. 376 del 2002 confermata da Corte costituzionale n. 15/2010 – il **SUAP** è un «**procedimento di procedimenti**» che non invade e non altera le competenze delle altre P.A.
- l'istituzione del SUAP avvenuta con il DPR 447/1998 non determina nessuno spostamento di competenze tra pubbliche amministrazioni: ogni P.A. conserva la propria competenza e la propria responsabilità procedimentale;
- tutti gli assensi/pareri necessari per l'insediamento della attività produttiva da procedimenti diventano però endo-procedimenti all'interno del procedimento unico, cuore della innovazione introdotta con lo SUAP
- il Comune è l'ente competente all'emanazione del provvedimento finale, dopo aver acquisito tutti gli atti endo-procedimentali attraverso il SUAP comunale

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA - IL SUAP

- ove il procedimento riguarda **materie di competenza comunale** (realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie) – **il SUAP adotta il provvedimento finale unico**;
- negli **altri casi** (ad es. nel procedimento di autorizzazione ambientale **AUA**) il SUAP non rilascia **il provvedimento che rimane di competenza della P.A. individuata per legge (Provincia, Regione, ecc.)**; rilascia invece il **provvedimento finale del procedimento SUAP che contiene l'AUA e la fa propria**;
- in tutti questi casi il SUAP è solo **l'autorità ricevente, il front end unico per il procedimento SUAP** che garantisce il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento AUA, quali: l'autorità competente per il rilascio, rinnovo e modifiche sostanziali dell'AUA; gli altri soggetti comunque competenti in materia ambientale, limitatamente al settore di competenza (Comuni, Regione, gestori del servizio idrico integrato, uffici provinciali competenti per gli scarichi, per le emissioni, per i fanghi, per i rifiuti);

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA - IL SUAP

- **Il d.P.R. n. 160/2010, all'art. 4, cc. 1 e 2, dispone:** *«Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento - ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP (...)»*
- il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento ed acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati di loro competenza – **RISPOSTA TELEMATICA UNICA**
- possiamo anche dire che il SUAP costituisce una **RETE DI AMMINISTRAZIONI** per la gestione di tutti i procedimenti autorizzatori relativi alle attività produttive; la titolarità del procedimento è del Comune attraverso la struttura unica responsabile, ma le altre P.A. sono parte integrante della rete e non viene meno la loro responsabilità procedimentale per i procedimenti e/o sub-procedimenti di competenza;

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA - IL SUAP

- In definitiva:
- tutti gli atti acquisiti dalla conferenza dei servizi (pareri, assensi, nulla osta, ecc.) sono efficaci dalla data di comunicazione della determina di conclusione della conferenza da parte del SUAP (**atto recettizio**)
- l'efficacia della determinazione conclusiva può essere subordinata al pagamento degli oneri amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA - IL SUAP

- La p.a. portatrice di interesse sensibile (es. Soprintendenza) ha potere di intervento nei dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della Conferenza dei servizi ove abbia espresso il proprio dissenso.
- Se la p.a. non ha potuto esprimere il dissenso perché non ha potuto partecipare **in quanto non ritualmente convocata**, delle conseguenze risponde il SUAP/la struttura che doveva convocare la Conferenza dei servizi e non lo ha fatto.
- **ESSENZIALE IL MOMENTO TELEMATICO DELL'INFORMAZIONE =
RESPONSABILIZZAZIONE**